

REGOLAMENTO (CE) N. 299/2001 DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2001

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafi 2 e 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. INCHIESTE PRECEDENTI

1.1. Inchieste riguardanti la Repubblica popolare cinese

(1) Con il regolamento (CEE) n. 1531/88 ⁽²⁾ il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Repubblica popolare cinese («Cina»). L'importo del dazio è stato fissato ad un importo equivalente alla differenza tra il prezzo netto per chilogrammo, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, pagato dal primo importatore nella Comunità e l'importo di 2,25 ECU, oppure al 20 % di detto prezzo, scegliendo di volta in volta l'importo più elevato.

(2) Nel 1994, dopo un riesame a norma degli articoli 14, paragrafi 1 e 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ⁽³⁾, il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 2819/94 ⁽⁴⁾, un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di permanganato di potassio originario della Cina pari a 1,26 ECU/kg.

1.2. Inchieste riguardanti altri paesi

(3) Nell'aprile 1997 è stata avviata un'inchiesta antidumping sulle importazioni di permanganato di potassio originario dell'India e dell'Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 1507/98 ⁽⁵⁾ sono stati istituiti dazi antidumping definitivi del 5,6 % e del 36,2 % sulle importazioni da questi paesi.

2. INCHIESTA ATTUALE

2.1. Domanda di riesame

(4) Nell'aprile 1999 la Commissione ha pubblicato un avviso di imminente scadenza ⁽⁶⁾ dei dazi antidumping in vigore sulle importazioni di permanganato di potassio

originario della Cina. Il 12 luglio 1999 il Consiglio europeo delle federazioni dell'industria chimica (CEFIC) ha presentato una richiesta di riesame di queste misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 384/96 («regolamento di base»).

(5) La richiesta è stata presentata a nome dell'unico produttore comunitario, che rappresenta quindi tutta la produzione comunitaria di permanganato di potassio. La richiesta viene motivata dal fatto che la scadenza delle misure implica il rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

2.2. Avviso di apertura

(6) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi di prova sufficienti per giustificare l'avvio di un riesame, la Commissione ha aperto un'inchiesta ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 2 del regolamento di base ⁽⁷⁾.

2.3. Periodo dell'inchiesta

(7) L'inchiesta sulla probabile persistenza/reiterazione del dumping riguardava il periodo che va dal 1° ottobre 1998 al 30 settembre 1999 («PI»). L'esame delle tendenze pertinenti in relazione alla suddetta reiterazione del pregiudizio riguardava il periodo che va dal 1995 alla fine del PI (periodo in esame).

2.4. Parti oggetto dell'inchiesta

(8) Il produttore comunitario richiedente, gli esportatori e i produttori esportatori cinesi, gli importatori notoriamente interessati e i rappresentanti del paese esportatore sono stati ufficialmente avvisati dell'apertura dell'inchiesta. Si sono inviati questionari a tutte le parti suddette e a coloro che si sono manifestati entro il termine fissato nell'avviso di apertura. Si è inoltre avvisato il produttore che ha collaborato negli Stati Uniti, scelti come paese analogo, a cui è stato inviato un questionario. Si è data alle parti interessate la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto.

(9) Hanno risposto al questionario il produttore comunitario richiedente e un importatore. Due rivenditori indipendenti hanno inoltre comunicato le loro osservazioni per iscritto.

⁽¹⁾ GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2238/2000 (GU L 257 dell'11.10.2000, pag. 2).

⁽²⁾ GU L 138 del 3.6.1988, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 209 del 2.8.1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 298 del 19.11.1994, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1170/95 (GU L 118 del 25.5.1995, pag. 6).

⁽⁵⁾ GU L 200 del 16.7.1998, pag. 4.

⁽⁶⁾ GU C 117 del 29.4.1999, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 323 dell'11.11.1999, pag. 5.